


L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE



Le Guide Inps

Direttore
Annalisa Guidotti

Capo Redattore
Iride di Palma


Testi
Simone Parola
Gianluca Tomasello
Valeria Valdiserri

Progetto grafico
Peliti Associati

Impaginazione
Valeria Valdiserri

Illustrazioni
Paolo Cardoni

Stampa



Premessa

La legge prevede alcuni sostegni al lavoratore, al pensionato e alle loro famiglie. Tra questi c'è l'assegno per il nucleo familiare, che viene pagato dall'Inps o dal datore di lavoro direttamente sulla busta paga del lavoratore ed è di importo diverso a seconda della tipologia del nucleo familiare e del reddito.

*Che cos'è l'assegno per il nucleo familiare?
Per quali familiari può essere chiesto?
Quali sono i limiti di reddito da rispettare per averne diritto?*

A queste e a moltissime altre domande risponde questa guida, che ha funzione esclusivamente divulgativa e non può costituire, in ogni caso, fonte di diritto. Per una più ampia conoscenza della normativa che regola la materia occorre fare riferimento alle leggi in vigore e alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Istituto. Per altre informazioni consultare il sito www.inps.it o chiamare il numero gratuito Inpsinforma 803.164.

LE GUIDE

Nella stessa collana:

La cassa integrazione guadagni e la mobilità

I contributi da riscatto

I contributi figurativi

I diritti delle persone
con disabilità

L'indennità ordinaria
di disoccupazione

I versamenti volontari

L'assegno per il nucleo familiare

Che cos'è

L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge. L'assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

A chi spetta

L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi), ai pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pensionati dei fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri) e ai lavoratori parasubordinati, cioè a coloro che si sono iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi.

Nel settore privato

- lavoratori dipendenti in attività
- disoccupati indennizzati
- lavoratori cassaintegrati
- lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili
- lavoratori assenti per malattia o maternità
- lavoratori richiamati alle armi
- lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
- lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale
- assistiti per tubercolosi
- pensionati ex lavoratori dipendenti
- caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori imbarcati
- soci di cooperative
- lavoratori assunti a tempo parziale
- lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti, associati in partecipazione alla cui particolare disciplina è dedicato il paragrafo "I lavoratori parasubordinati").

Nel settore pubblico

- Lavoratori dipendenti e pensionati (Stato e Aziende autonome, Regioni, Province e Comuni, Enti pubblici, Sanità ecc.).

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

A questi lavoratori si applica la disciplina sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione delle pensioni.

Il nucleo familiare

Il nucleo familiare, per ottenere l'assegno, deve avere specifiche caratteristiche che variano se il richiedente è un lavoratore dipendente, un titolare di pensione diretta o un titolare di pensione ai superstiti.

Per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione

Il nucleo familiare può essere composto da:

- chi richiede l'assegno;
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi un'età inferiore ai 18 anni. Sono equiparati agli affidati i minori "in accasamento" o in collocamento eterofamiliare: si tratta cioè di quei bambini affidati ai servizi sociali e collocati in una famiglia;
- i figli (ed equiparati) maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente minori di età – o maggiorenni inabili – a condizione che:
 - siano orfani di entrambi i genitori;
 - non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Queste persone fanno parte del nucleo anche se:

- non sono conviventi con il richiedente;
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia (se il richiedente è cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea o di altro Stato estero con il quale esiste apposita Convenzione).

Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è richiesta la convivenza.

Il coniuge

Il coniuge, per far parte del nucleo familiare, non deve essere separato legalmente o divorziato né avere abbandonato la famiglia. Si considerano non conviventi anche i "separati in casa" cioè coloro che sono stati autorizzati dal giudice, in via temporanea, a vivere nella stessa abitazione.

Da ricordare

In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all'assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari. Può essere stabilito di comune accordo quale dei due coniugi deve richiedere l'autorizzazione al trattamento di famiglia. In caso di contrasto tra i coniugi affidatari, viene utilizzato il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare.

Non tutti i nipoti possono far parte del nucleo familiare. Quelli che ne possono far parte sono:

I nipoti collaterali

L'assicurato può chiedere l'assegno per i nipoti in linea collaterale: si tratta di figli di fratelli o di sorelle, minori di 18 anni o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori, che non hanno diritto alla pensione ai superstiti. In caso contrario, non fanno parte del nucleo e quindi non hanno diritto ad alcuna prestazione.

I nipoti in linea collaterale formalmente affidati sono equiparati ai figli e quindi entrano a far parte del nucleo del richiedente anche se non sono orfani oppure sono orfani e titolari di pensione ai superstiti.

I nipoti diretti

I nipoti in linea diretta il cui ascendente diretto sia il nonno/a (e non zio/a) sono equiparati ai figli legittimi, anche se non sono formalmente affidati.

I nipoti diretti, quando sono minori di 18 anni, hanno diritto alla prestazione non solo in presenza dei requisiti sopra indicati a proposito dei nipoti collaterali, ma – in via alternativa – anche se:

- sono in uno stato di bisogno, in quanto non economicamente autosufficienti;
- sono mantenuti dal nonno/a che richiede l'assegno.

L'Inps deve verificare se nonno/a e nipote vivono sotto lo stesso tetto; se non c'è convivenza deve stabilire se esiste una situazione di mantenimento effettivo. Il mantenimento si verifica quando il nipote non è autosufficiente economicamente, cioè quando non ha redditi personali superiori alla pensione minima Inps aumentata del 30%.

Per i titolari di pensione ai superstiti

Nel caso di pensione ai superstiti (derivante da lavoro dipendente) possono far parte del nucleo familiare:

- a) il coniuge superstite contitolare della pensione;
- b) i figli ed equiparati minorenni titolari o contitolari della pensione;
- c) i figli ed equiparati maggiorenni inabili, anche se non contitolari della pensione.

Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona. In questo caso si tratta di orfano/a o vedovo/a, minorenne o maggiorenne inabile, titolare di pensione ai superstiti che, se risponde ai requisiti di legge, ha diritto all'assegno per se stesso.

Non fanno parte del nucleo

Sono esclusi dal nucleo del richiedente:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia. Fanno eccezione (e quindi fanno parte del nucleo familiare) i casi indicati nel paragrafo "Residenza all'estero";
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti o apprendisti;
- i figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti (ad eccezione dei nipoti viventi a carico dell'ascendente) – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti o sposati;
- i genitori e equiparati, e gli altri ascendenti.

Luogo di residenza

Può far parte del nucleo, il familiare del richiedente che risieda sia in Italia sia all'estero, a condizione che colui che richiede l'assegno sia cittadino italiano.

Se, invece, il richiedente – anche se lavora o è pensionato in Italia – non è cittadino italiano, il familiare:

- fa parte del nucleo familiare e quindi può avere l'assegno, se risiede in Italia;
- non fa parte del nucleo familiare e quindi non può ricevere l'assegno, se risiede all'estero.

Il familiare fa parte del nucleo familiare se colui che ha chiesto l'assegno:

- è cittadino di uno Stato dell'Unione europea;
- è cittadino di uno Stato estero che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio (cosiddetta “condizione di reciprocità”);
- è cittadino di uno Stato estero che ha stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Non fa comunque parte del nucleo il familiare di lavoratore o pensionato (sia italiano sia straniero) residente all'estero, al quale spetti già un trattamento di famiglia a carico dello Stato estero (salvo che si tratti degli stati della ex Jugoslavia e del Liechtenstein).

Il reddito familiare

Il pagamento dell'assegno è condizionato dal reddito familiare. Il reddito è costituito non soltanto da quello del richiedente, ma da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente. *Il reddito di riferimento per l'anno in corso è riportato nell'allegato alla guida.*

I limiti di reddito

Il diritto all'assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo: sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili. A questo punto, è necessario “entrare” nella famiglia per stabilire i redditi di ogni singolo componente. *Nelle tabelle riportate nell'allegato alla presente guida sono indicati i livelli di reddito e la misura delle prestazioni familiari valide per l'anno in corso.*

Redditi da considerare

Concorrono a formare il reddito del nucleo:

- i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef: redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, redditi d'impresa, pensioni e vitalizi, redditi da terreni e fabbricati ecc. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.

Tra i redditi assoggettabili all'Irpef devono essere compresi:

- quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni ecc.);
- i redditi prodotti all'estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione Irpef;
- i redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la FAO);
- gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio (non si tiene conto della parte degli assegni destinata al mantenimento dei figli);

- i redditi di qualsiasi natura, se di importo complessivamente superiore al limite indicato nell'allegato alla guida. Tra questi:
 - quelli esenti da imposta (pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti, pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di prima categoria ecc.);
 - quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (rendite da Bot, da Cct, e da altri titoli emessi dallo Stato, interessi bancari e postali, premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici ecc.).

Gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo nell'anno in cui vengono percepiti, sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell'anno.

Da ricordare

Se un familiare ha dei redditi da lavoro, quest'ultimi contribuiscono a calcolare il reddito familiare solo se positivi. In altre parole, le perdite di esercizio, ossia "i redditi negativi" non vengono considerati ai fini del calcolo del reddito familiare.

Redditi da escludere

Non devono, invece, essere compresi:

- i trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita ecc.);
- le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- l'assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge;
- gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di pagamento;
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
- le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le pensioni di guerra e le rendite Inail;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
- l'indennità di frequenza ai minori invalidi civili;
- le indennità ai sordi prelinguali e ai ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati.

La composizione del reddito

Il riconoscimento dell'assegno in favore del lavoratore dipendente o del pensionato è condizionato al fatto che il reddito complessivo derivi prevalentemente da lavoro dipendente o da pensione.

L'assegno, infatti, spetta solo se la somma dei redditi - derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) - riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

I redditi da lavoro dipendente

Nella somma dei redditi che contribuiscono a formare la quota del 70% rientrano:

- i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all'Irpef, compresi quelli a tassazione separata, quali gli arretrati spettanti su pensioni o retribuzioni, l'indennità sostitutiva del preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni ecc. Sono esclusi invece i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- i redditi da lavoro dipendente conseguiti all'estero o presso Enti internazionali con sede in Italia, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o divorzio.

I redditi da pensione

Anche i redditi da pensione contribuiscono a formare la quota del 70% in quanto - a questi fini - la legge stabilisce che le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente.

Ciò vale anche per le pensioni liquidate in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Vi rientrano inoltre le pensioni o gli assegni esenti da Irpef (pensioni sociali, pensioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, assegni accessori alle pensioni di prima categoria), nel caso in cui superino un determinato limite annuo, *che è specificato nell'allegato alla guida.*

Da ricordare

Contribuiscono a formare la quota del 70% anche le prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (integrazioni salariali, indennità di disoccupazione e mobilità, malattia e maternità, indennità per tubercolosi ecc.).

Esempio

Se un nucleo familiare composto da 4 persone (richiedente, coniuge, due figli minorenni) ha un reddito di 21.000 euro l'anno, l'assegno familiare spetta soltanto se almeno 14.700 euro (il 70%) derivano da lavoro dipendente o da pensione.

Se, invece, i 21.000 euro sono composti da 13.000 euro derivanti da lavoro dipendente o da pensione e da 8.000 euro derivanti da altri redditi (ad esempio da lavoro autonomo), l'assegno non spetta perché i 13.000 euro non rappresentano il 70% del reddito complessivo del nucleo.

Se si lavora part time

Il lavoro part time può essere orizzontale (se il lavoro è svolto in tutti i giorni della settimana ad orario ridotto) e verticale (se il lavoro è svolto con orario normale solo alcuni giorni della settimana oppure per alcune settimane o per alcuni mesi). I contratti collettivi possono prevedere una terza forma di part time: orizzontale e verticale nello stesso tempo. Nel caso del part time la prestazione dell'assegno è differente a seconda delle ore di lavoro svolte nella settimana.

L'assegno spetta nella misura intera (sei assegni giornalieri nella settimana) se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore. Se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore di lavoro in ogni settimana l'assegno spetta per tutti i giorni della settimana, compreso il sabato in caso di settimana corta.

Ai lavoratori in part time, che lavorano meno di 24 ore settimanali, spetta l'assegno per il nucleo familiare solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa. In caso di settimana corta, il sabato non lavorato è escluso dal pagamento degli assegni.

Come si calcola

La misura dell'assegno è in rapporto a specifici livelli di reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.

Al lavoratore l'assegno spetta per intero - qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro - per:

- ogni mese (26 giornate) di lavoro, se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
- ogni settimana (sei giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
- ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

In sostanza, se il lavoratore, in alcune settimane del mese, non ha raggiunto le 24 o le 30 ore, ma ha cumulato nel corso del mese le ore richieste, l'assegno deve essere corrisposto per intero.

Se, invece, nella settimana non si effettuano almeno le 24 o le 30 ore, il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo lavoro, prestato nelle settimane o frazioni di settimana in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative.

L'assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata, e cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.

In caso di settimana corta, cioè quando l'orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l'assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato. Viene pagato in maniera ridotta quando non sono lavorate tutte le giornate e spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con esclusione del sabato.

La domanda

Per ottenere il pagamento dell'assegno, l'interessato deve presentare domanda utilizzando gli appositi moduli dell'Inps reperibili presso le Sedi (in caso di pagamento diretto), presso i datori di lavoro (per la generalità dei lavoratori dipendenti) oppure sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

La domanda va presentata:

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
- alla sede dell'Inps in tutti gli altri casi: pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc.

Come si calcola

Da ricordare

Può verificarsi che, anche nel corso dello stesso anno, il lavoratore cambi datore di lavoro, oppure che la competenza del pagamento dell'assegno passi dall'azienda all'Inps. In tal caso è necessario presentare una nuova domanda nonché la relativa documentazione.

Le autorizzazioni

Il datore di lavoro deve pagare l'assegno dietro richiesta diretta del lavoratore che dimostra di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'Inps.

Occorre l'autorizzazione dell'Inps in caso di richiesta per:

- figli di genitori legalmente separati o divorziati o del coniuge già divorziato;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori;
- figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prevista dichiarazione del coniuge del richiedente;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- familiari maggiorenni inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%;
- familiari minorenni inabili per i quali non sia già documentata l'incapacità a svolgere i compiti e le funzioni dell'età;
- familiari residenti all'estero.

La domanda va presentata sul modello ANF42 disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

Da ricordare

Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare il richiedente deve allegare alla domanda gli eventuali documenti richiesti dalle specifiche situazioni. La dichiarazione della composizione del nucleo e dei redditi va invece effettuata direttamente sul modulo di domanda.

Chi paga l'assegno

Ai lavoratori

Ai lavoratori in attività, l'assegno viene materialmente corrisposto dal datore di lavoro, in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle somme pagate. Per alcune categorie di lavoratori l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps senza l'intervento del datore di lavoro (colf, lavoratori agricoli dipendenti, disoccupati ecc.).

Al coniuge

Dal 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2005. La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell'Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell'assegno (ANF/DIP). Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell'Istituto. I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici o possono essere scaricati dalla sezione "Moduli" sul sito dell'Istituto www.inps.it. Il pagamento dell'assegno sarà effettuato, secondo i casi, dal datore di lavoro o dall'Inps con le modalità indicate dal richiedente. Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

Ai pensionati

Ai pensionati l'assegno viene pagato dall'Inps insieme alla rata di pensione.

Da ricordare

Tutte le modifiche che possono comportare una variazione della misura dell'assegno o la perdita dell'intera prestazione debbono essere segnalate a chi eroga l'assegno (datore di lavoro o Inps). Le variazioni possono riguardare i componenti il nucleo (ad esempio la nascita di un figlio), oppure le situazioni che richiedono l'applicazione di una nuova tabella (l'insorgere dell'inabilità, il cambiamento dello stato civile ecc.).

I lavoratori parasubordinati

La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti è stata estesa agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti e associati in partecipazione).

Il reddito

L'assegno spetta nei casi in cui la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione, è pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio.

Nel caso di un nucleo composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato (reddito misto), il requisito del 70% si considera realizzato sommando le due tipologie di reddito. Tale requisito si considera realizzato anche se i due tipi di reddito sono percepiti solo dal lavoratore richiedente. Il diritto all'assegno spetta indipendentemente dall'entità dei singoli redditi (dipendente o parasubordinato) che costituiscono il reddito complessivo. Ciò significa che il 70% del reddito totale può derivare esclusivamente da lavoro dipendente, se i proventi da lavoro parasubordinato sono pari a zero. Infine, l'assegno viene concesso anche se il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente, di qualsiasi natura esso sia, è uguale a zero o è addirittura negativo.

I lavoratori parasubordinati hanno una disciplina particolare per quanto riguarda il pagamento dell'assegno, che è corrisposto direttamente dall'Inps per i mesi per i quali è stata versata la contribuzione.

La domanda

La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno deve essere fatta presso la sede dell'Inps della circoscrizione territoriale in cui risiede il lavoratore. I moduli di domanda sono reperibili anche sul sito www.inps.it. La domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati percepiti i compensi nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale.

L'assegno di sostegno

È una prestazione particolare che spetta ai nuclei familiari con almeno tre figli minori con redditi molto bassi.

L'assegno è a carico del Comune di residenza ed è pagato dall'Inps. L'importo spettante per l'anno in corso è reperibile nell'allegato alla guida. L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati limiti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall'Ise o "redditometro".

La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con quelle erogate dall'Inps.

L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e a comunicare all'Inps i dati necessari per il pagamento. In presenza di specifici accordi, anche il servizio di concessione della prestazione può essere affidato all'Inps.

Per poter ottenere l'assegno di sostegno l'interessato, oltre ad avere un nucleo con almeno tre figli minori, deve possedere un Indicatore della Situazione Economica (Ise) non superiore a un determinato limite (*riportato nell'allegato alla guida*). Il limite viene elevato per i nuclei che hanno una particolare composizione (con soggetti inabili, con entrambi i genitori che lavorano ecc.), secondo i criteri della scala di equivalenza, specificati di seguito a proposito dell'Isee.

L'Ise e l'Isee

L'Ise (indicatore della situazione economica) è un parametro utilizzato per determinare la situazione economica del nucleo familiare nel suo complesso. È utilizzato soltanto dai Comuni per concedere gli assegni di sostegno e gli assegni per la maternità.

L'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) scaturisce dal rapporto tra l'Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare secondo una scala di equivalenza stabilita dalla legge. Esso è utilizzato da quegli enti o istituzioni che concedono prestazioni sociali agevolate (borse di studio, mense scolastiche ecc.) o servizi di pubblica utilità (ad esempio, la riduzione del canone telefonico).

La domanda

Il cittadino che intende richiedere prestazioni economiche o determinati servizi a condizioni agevolate deve presentare la domanda direttamente all'ente

di competenza e compilare la dichiarazione sostitutiva unica con la quale fornisce informazioni sulla composizione, sui redditi e sul patrimonio di tutta la famiglia.

La dichiarazione non deve essere accompagnata da alcuna documentazione, sarà l'amministrazione a effettuare i necessari controlli. La dichiarazione ha la validità di un anno e vale per tutti i componenti il nucleo familiare. Essa è disponibile, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

La dichiarazione sostitutiva unica si presenta all'ente che concede la prestazione agevolata oppure al Comune, al CAF (centro di assistenza fiscale) o alla sede Inps competente per territorio. Il cittadino riceve una attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della sua trasmissione al sistema informativo dell'Isee istituito presso l'Inps.

L'Inps provvede al calcolo degli indicatori (Ise e Isee) e invia, direttamente o tramite l'ente a cui è stata presentata la dichiarazione, una attestazione riportante i dati acquisiti e il calcolo dell'Isee. L'attestazione potrà poi essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere altre prestazioni agevolate.

Gli elementi per il calcolo

Ai fini dell'elaborazione degli indicatori fanno parte del nucleo familiare, in linea generale, il dichiarante, il coniuge, i figli, le altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all'Irpef conseguito da tutti i componenti il nucleo nell'ultimo anno fiscale. La situazione patrimoniale immobiliare è costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Viene applicata una detrazione per l'importo dell'eventuale mutuo residuo da pagare o, in alternativa, se più favorevole, il valore della casa di proprietà in cui risiede il nucleo, nel limite di 51.645,69 euro.

La situazione patrimoniale mobiliare è rappresentata dal valore dei titoli, conti correnti, buoni postali, azioni ecc. posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare è considerato nella valutazione com-

pletiva solo per il 20%. La scala di equivalenza è composta da coefficienti che indicano, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il valore con il quale va rapportato l'ISE per ottenere l'ISEE. Questo coefficiente viene aumentato se, ad esempio, il nucleo familiare è composto da un solo genitore con figli minori, se nel nucleo sono presenti persone disabili oppure se entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi.

Scala di equivalenze

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
Primo	1,00
Secondo	1,57
Terzo	2,04
Quarto	2,46
Quinto	2,85

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore, che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Esempio di calcolo dell'Isee

Si riporta qui di seguito un esempio pratico di calcolo per il nucleo familiare di cinque persone: marito, moglie e tre figli, con reddito totale costituito dal solo stipendio del capo famiglia, pari a 35.000 euro annui. Il nucleo abita in un appartamento in affitto con canone mensile di 400 euro, pari a 4.800 euro l'anno.

Situazione reddituale

Retribuzioni totali	35.000,00
Detrazioni per l'affitto	4.800,00
Totale netto	30.200,00
Valore ISE	30.200,00

Il valore dell'ISEE si ricava dividendo l'Ise per il parametro della scala di equivalenza relativo ad un nucleo di cinque persone, pari a 2,85:

$$30.200,00 : 2,85 = 10.526,00$$

$$\text{Valore Isee} = 10.526,00$$

Allegati

L'assegno per il nucleo familiare

(Di seguito si trovano riassunti i limiti di reddito, gli importi dell'assegno di sostegno per il 2008)

Reddito familiare

Il reddito del nucleo familiare da considerare per la concessione dell'assegno, nel periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009, è quello prodotto nel 2007. Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare i redditi di qualsiasi natura, se di importo complessivamente superiore a 1.032,91 euro. Fanno parte del reddito anche le pensioni o gli assegni esenti dalle imposte sul reddito (pensioni sociali, pensioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, assegni accessori alle pensioni di prima categoria), se superano il limite complessivo di 1.032,91 euro.

Assegno di sostegno

Per ottenere l'assegno di sostegno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare per l'anno 2008, è pari a 22.480,91 euro. L'importo dell'assegno spettante ai nuclei familiari, con almeno tre figli minori è, per l'anno 2008, pari a 124,89 euro mensili per tredici mensilità annue (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali).